

# REGOLAMENTO ASSOCIATIVO GENERALE

## I

### Direzione, amministrazione e gestione

#### 1.1 Consiglio direttivo

1.1.1 Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente ritenga opportuno o la sua convocazione sia richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

1.1.2 La convocazione della seduta è ordinariamente fatta con messaggio di posta elettronica inviato almeno cinque giorni prima di essa e recante il relativo ordine del giorno.

1.1.3 In caso di estrema urgenza la convocazione può essere fatta telefonicamente e verbalmente, ma le deliberazioni assunte nella seduta così convocata debbono essere confermate in una subito successiva e convocata come sopra disposto.

1.1.4 Con eccezione per l'attribuzione delle cariche e per l'ammissione dei nuovi soci, le deliberazioni del consiglio sono assunte con voto palese, espresso per alzata di mano o in seguito a chiamata nominale fatta secondo l'ordine inverso dell'anzianità biologica dei consiglieri.

1.1.5 Ogni consigliere può esigere che sia annotata a verbale la manifestazione del suo voto ed anche una sua dichiarazione.

1.1.6 Specialmente per le deliberazioni che comportino giudizi sulle persone, può essere fatto ricorso al voto segreto a giudizio del presidente o su richiesta della maggioranza dei consiglieri.

1.1.7 Nel corso delle sedute il presidente può esigere il contenimento tematico o la limitazione temporale degli interventi dei consiglieri.

1.1.8 Il verbale di ogni seduta deve contenere il riassunto puntuale di tutti gli interventi dei consiglieri, la chiara e specifica indicazione di ogni deliberazione assunta, l'annotazione, ove richiesta, delle eventuali dichiarazioni dei consiglieri e l'indicazione se l'approvazione ne sia fatta seduta stante o sia demandata alla seduta successiva e nel termine di trenta giorni dalla sua approvazione deve essere inserito nel libro dei verbali.

1.1.9 Quando non sia necessaria l'approvazione seduta stante, la bozza del verbale viene per posta elettronica e nel termine di dieci giorni trasmessa ai consiglieri, che prima dell'approvazione possono proporre integrazioni o modificazioni, tuttavia attuabili solo con il consenso maggioritario.

L'eventuale rettifica delle dichiarazioni individuali non soggiace alla limitazione sopra indicata.

1.1.10 Il segretario generale è l'ordinario estensore dei verbali delle sedute del consiglio direttivo, ma ogni qual volta sia assente i consiglieri designano chi di loro debba sostituirlo.

1.1.11 Oltre al deposito in segreteria di ogni suo verbale previsto dall'art. 23 dello Statuto, il consiglio direttivo può affiggere all'albo per trenta giorni e integralmente o per estratto le deliberazioni alle quali intenda dare pronta e rilevante notorietà.

## **1.2 Segretario generale**

1.2.1 Il segretario generale è il custode dell'albo dei soci, del registro delle imbarcazioni ed è il sovrintendente al personale ausiliario. Ha inoltre cura della corrispondenza, dell'emissione degli attestati, nonché dei rapporti con la FIV e con gli altri sodalizi.

## **1.3 Tesoriere**

1.3.1 Il tesoriere cura la contabilità del Circolo e pertanto sovrintende alla tenuta dei libri contabili e degli inventari, provvede alla compilazione dei bilanci annuali e vigila sulla regolarità dei movimenti di cassa.

## **1.4 Collegio dei probiviri**

1.4.1 Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito delle elezioni il collegio dei probiviri, su convocazione del più anziano degli eletti, deve riunirsi in consistenza plenaria per eleggere il suo presidente giusta l'art. 28 dello Statuto.

1.4.2 Ove, per rinuncia o dimissioni di uno dei suoi membri, tale collegio venga a trovarsi in carenza numerica permanente, il presidente del Circolo procede sollecitamente a sopperire ricorrendo ai disposti dell'art. 34 dello Statuto.

1.4.3 Il ricorso al collegio dei probiviri viene proposto con istanza scritta depositata nella segreteria del Circolo e diretta al presidente del collegio stesso, che nel termine di dieci giorni dal deposito si pronunzia sull'ammissibilità di esso e se apre il procedimento lo conclude nel termine statutario di sessanta giorni.

1.4.4 In ogni procedimento il collegio, con l'ausilio della segreteria del Circolo, provvede alla tempestiva notifica degli atti che intende compiere.

1.4.5 Fermo restando l'obbligo di udire tutte le parti, il collegio ha facoltà di trascurare o di escludere le testimonianze giudicate irrilevanti e di non ammettere in udienza patroni e assistenti delle parti.

## **1.5 Corte di disciplina**

1.5.1 Entro dieci giorni dalla sua costituzione la corte di disciplina, su convocazione del più anziano degli eletti, deve riunirsi in consistenza plenaria per eleggere il suo presidente giusta l'art. 29 dello Statuto.

1.5.2 La richiesta di impugnazione delle decisioni del collegio dei probiviri viene fatta con atto scritto diretto al presidente del Circolo e depositato nella segreteria entro dieci giorni dall'affissione di esse all'albo associativo. Nel termine statutario di trenta giorni dal deposito il presidente del Circolo dà avvio alla costituzione della corte.

1.5.3 Per la corte di disciplina vale quanto disposto per il collegio dei probiviri sub 1.4.4 e seguente.

## **1.6 Collegio dei revisori dei conti**

1.6.1 Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito delle elezioni il collegio dei revisori dei conti, su convocazione del più anziano degli eletti, deve riunirsi in consistenza plenaria per eleggere il presidente giusta l'art. 30 dello Statuto.

1.6.2 Nelle sue azioni il collegio si attiene alle norme e alle consuetudini generalmente invalse.

## **1.7 Direttori**

1.7.1 Ad eccezione di quello di direttore di sede, che deve essere affidato a un consigliere, gli incarichi di direttore possono essere conferiti anche al di fuori del consiglio e sono cumulabili.

1.7.2 Il direttore sportivo provvede e sovrintende all'organizzazione delle manifestazioni sportive del Circolo e quindi predisponde tempestivamente il calendario annuale delle regate e delle veleggiate che saranno indette su deliberazione del consiglio direttivo, procede alla loro inserzione nel calendario federale e ha cura della costituzione dei loro comitati tecnici e di eventuali accordi con altri sodalizi.

1.7.3 Il direttore dell'attività agonistica e della scuola vela provvede a tutto quanto abbia attinenza con l'attività agonistica dei soci e in particolare degli allievi.

Propone al consiglio direttivo chi debba far parte delle squadre del Circolo e la scelta delle regate alle quali debbano esse partecipare ed è il direttore organizzativo e logistico delle varie partecipazioni.

Provvede all'organizzazione e alla gestione della scuola vela, cura la manutenzione e dispone la destinazione dei battelli e degli altri veicoli adibiti ad essa ed è il coordinatore degli istruttori.

1.7.4 Il direttore di sede sovrintende alla manutenzione del fabbricato adibito a sede associativa, delle sue dotazioni e dei suoi impianti e arredamenti.

Cura e controlla l'ordine e la pulizia dei locali e dà al personale le disposizioni per l'espletamento dei vari servizi.

Impone il rispetto delle norme relative all'uso della sede e cura l'organizzazione delle feste e delle altre manifestazioni.

1.7.5 Il direttore degli ormeggi e del piazzale sovrintende a tutti i servizi nautici del Circolo ed è il dirigente del personale ad essi adibito.

Cura la manutenzione degli impianti, dei macchinari, delle attrezzature e dei pontili e impone il rispetto delle norme relative al loro uso.

## **II** **Allievi**

2.1 L'età minima per l'accoglienza tra i soci allievi corrisponde a quella stabilita dalla FIV per l'inizio dell'attività velica.

2.2 La maggior età costituisce il limite della permanenza tra i soci allievi, dopo il quale quanti non siano accolti tra i soci ordinari debbono lasciare il Circolo.

2.3 I soci allievi sono tenuti alla partecipazione costante alle attività veliche per loro predisposte e in particolare alla frequenza ai corsi di vela.

2.4 L'occasionale assenza di un allievo da una delle attività sopra indicate dovrà essere giustificata da chi ne detenga la potestà legale.

2.5 I soci allievi sono disciplinarmente soggetti al direttore dell'attività agonistica e della scuola vela, che commina loro le sanzioni per le infrazioni più lievi.

2.6 Il socio allievo che abbia commesso più gravi o continue infrazioni è dal direttore dell'attività agonistica e della scuola vela proposto al consiglio direttivo per la sospensione, che sarà decretata con notizia a chi ne detenga la potestà legale.

2.7 Il socio allievo che tenga un comportamento continuamente sconveniente è dal direttore dell'attività agonistica e della scuola vela proposto al consiglio direttivo per l'espulsione, che sarà decretata con notizia a chi ne detenga la potestà legale.

## **III** **Sede associativa**

### **3.1 Accessi**

3.1.1 Negli orari e nei limiti stabiliti dal consiglio direttivo l'accesso alla sede associativa è ordinariamente riservato ai soci e consentito ai loro familiari.

L'accesso alle altre aree di pertinenza del Circolo è sempre consentito a quanti abbiano la tessera elettronica di apertura del cancello pedonale.

3.1.2 Ad eccezione della palestra con attrezzi e degli spogliatoi, i soci, facendone richiesta al direttore di sede, possono tuttavia accedere alla sede associativa anche al di fuori dei predetti orari.

3.1.3 Ad eccezione degli spogliatoi, l'accesso dei soci allievi alla sede associativa è consentito solo se accompagnati da un istruttore e nel caso di attività ludiche specificamente predisposte.

3.1.4 Sotto responsabilità del socio che ne chieda l'intervento, possono eccezionalmente accedere alla sede associativa i suoi dipendenti e quanti ne hanno necessità in ragione del loro servizio.

3.1.5 L'accesso dei soci alla segreteria è consentito negli orari prestabiliti ed è limitato al tempo necessario per il disbrigo delle loro pratiche.

3.1.6 In orari prestabiliti e circoscritti è consentito ad estranei l'accesso alla segreteria per informazioni, per la richiesta e il ritiro della tessera FIV o per la consegna o il ritiro di altri documenti.

## **3.2 Familiari**

3.2.1 I familiari ai quali è consentito l'usuale accesso al Circolo sono i consanguinei e gli affini fino al secondo grado di ogni socio, ai quali è assimilata la persona che gli sia unita da uno stabile vincolo affettivo.

## **3.3 Ospiti**

3.3.1 Sono ospiti del Circolo:

- i soci degli altri sodalizi con i quali vi sia un accordo di reciprocità,
- gli invitati agli intrattenimenti e alle cerimonie,
- gli imbarcati delle imbarcazioni partecipanti alle regate indette dal Circolo e a quelle all'organizzazione delle quali esso concorra,
- gli imbarcati delle imbarcazioni in transito accolte ai pontili.

3.3.2 Sono ospiti dei soci quanti siano stati da loro invitati a intrattenersi nella sede associativa o a salire sulle loro imbarcazioni.

## **3.4 Manifestazioni private**

3.4.1 Il consiglio direttivo può autorizzare un socio o alcuni soci in accordo tra loro ad organizzare ricevimenti, convivi o altri analoghi intrattenimenti concedendo la parte della sede sociale che viene di volta in volta richiesta e definita.

3.4.2 L'autorizzazione non è ordinariamente concessa in occasione delle usuali festività e dei festeggiamenti del Circolo, nonché in tutte le circostanze dal consiglio stesso giudicate ostative.

3.4.3 La richiesta di autorizzazione, diretta all'attenzione del direttore di sede, deve essere dal socio o dai soci trasmessa alla segreteria con un anticipo minimo di cinque giorni e con indicazione puntuale del giorno, delle ore e dei locali per i quali viene fatta, nonché del tipo di manifestazione, se aperta (ovvero se ad essa possono intervenire tutti i soci che intendano partecipare con suddivisione dei costi e degli impegni) o se esclusiva (ovvero ristretta ai soli invitati, siano questi soci o no del Circolo).

3.4.4 Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegata una dichiarazione con la quale dall'organizzatore o dagli organizzatori in solido viene assunta la piena responsabilità per il buon uso dei locali, per la loro custodia e chiusura, per il rispetto delle norme di sicurezza e per la predisposizione di un eventuale servizio di guardia e viene altresì assunto l'impegno di pronta e completa pulizia straordinaria e di riordino dei locali concessi e di corresponsione di un canone per ristoro dei maggiori consumi energetici indotti da quanto richiesto.

3.4.5 Come sia concessa, l'autorizzazione viene trasmessa al richiedente o ai richiedenti e affissa all'albo con l'indicazione se la manifestazione sia aperta o chiusa, se alla partecipazione venga posto un limite numerico complessivo, o specifico per gli ospiti, familiari a parte, se debba essere fatta una lista dei partecipanti che non siano soci del Circolo e se sia imposto il ricorso a un professionale servizio di guardia alla porta o al cancello.

### **3.5 Spogliatoi**

3.5.1 Con la normale distinzione di genere l'uso degli spogliatoi compete ai soci, ai loro familiari e agli allievi che si trovino al Circolo per la loro attività velica o ginnica.

3.5.2 In ragione delle attività sopra indicate sono ammessi negli spogliatoi gli ospiti del Circolo e quelli di un socio, che però vi accedono solo quando anch'egli sia presente in sede.

3.5.3 Tutti gli utenti debbono ogni giorno raccogliere o riporre le loro cose (asciugamani, accappatoi, mute, incerate, calzature ecc.) di modo che al momento della chiusura serale nessun oggetto si trovi abbandonato su attaccapanni, panche e sedie, nonché sul pavimento. Quanto trovato abbandonato sarà rimosso dal nostromo o dai suoi aiutanti e conservato per sette giorni e poi avviato alla discarica.

3.5.4 Nei limiti della disponibilità reale i soci possono ottenere l'uso di uno stipetto situato negli spogliatoi. L'uso è soggetto a un canone annuo ed è limitato dall'obbligo di riporvi esclusivamente vestiario, calzature, asciugamani e saponi.

### **3.6 Palestra**

3.6.1 Negli orari di apertura della sede associativa e in quelli concordati con il direttore di essa la palestra con attrezzi è a disposizione dei soci e dei loro familiari senza distinzione di genere.

3.6.2 I soci allievi accedono alla palestra solo quando vi sia un istruttore.

3.6.3 Tutti gli utenti della palestra agiscono in piena ed esclusiva responsabilità onde il Circolo non può essere chiamato in causa per qualsiasi infortunio o lesione.

3.6.4 Tutti gli utenti della palestra debbono avere la tessera FIV con visita medica in corso di validità.

3.6.5 Alla palestra si accede esclusivamente con indumenti e calzari adatti all'attività ginnica.

3.6.6 Nell'uso degli attrezzi sono obbligatorie l'interposizione di teli personali laddove sia possibile e la disinfezione delle altre superfici di contatto dopo che questo sia definitivamente venuto a cessare.

3.6.7 Ogni utente che lasci la palestra senza che altri vi resti è tenuto a spegnere le luci e i macchinari eventualmente in funzione.

### **3.7 Cucina**

3.7.1 La cucina è apparato sussidiario per i festeggiamenti del Circolo e, con autorizzazione del direttore sportivo, per lo svolgimento dei corsi di vela.

3.7.2 L'uso di essa può essere tuttavia incluso nella richiesta di autorizzazione per manifestazioni private (v. 3.4).

3.7.3 Con l'assunzione dell'obbligo di pronta e totale pulizia e del completo riordino degli arredi al termine della fruizione, l'uso semi-giornaliero della cucina può essere al direttore di sede sporadicamente richiesto da un socio o da alcuni soci d'intesa tra loro.

## **IV**

### **Piazzale e capannone**

#### **4.1 Destinazione delle aree e norme generali**

4.1.1. La destinazione permanente delle singole aree del piazzale è stabilita dal consiglio direttivo, che può sempre modificarla secondo necessità o opportunità.

##### **4.1.2 Fermata momentanea e divieto di sosta**

Gli autoveicoli possono entrare nel piazzale e fermarvisi per operazioni di carico e scarico e per interventi meccanici e tecnici, ma, ad eccezione di quelli di proprietà del Circolo, non possono esservi mai lasciati in sosta.

##### **4.1.3 Deposito di materiali**

Al di fuori della zona ad essi evidentemente destinata, in tutto il piazzale non è consentito il deposito di materiali vari, tanto più se ingombranti.

#### 4.1.4 Rifiuti

Tutti i rifiuti, anche quelli provenienti dalle imbarcazioni all'ormeggio, debbono essere conferiti negli specifici contenitori posti nella zona chiaramente destinata ad essi.

#### 4.2.1 Posto di stazionamento

Il posto di stazionamento è ad ogni imbarcazione assegnato con deliberazione del consiglio direttivo e non può essere neppure temporaneamente mutato senza il consenso di esso, che ha facoltà di cambiarlo per ragioni di ordine o di sicurezza.

#### 4.2.2 Dimensioni

Il posto di stazionamento di ogni imbarcazione corrisponde sommariamente al rettangolo delimitato dalle sue dimensioni orizzontali (lunghezza e larghezza) comprensive delle sue appendici mobili o fisse.

#### 4.2.3 Corredi e accessori

Entro l'ambito del posto di stazionamento di ogni imbarcazione può essere fatto l'ordinato deposito dei suoi corredi e accessori, purché contenuto in casse stagne o munite di fori per il deflusso delle acque accidentalmente penetrate.

#### 4.2.4 Invasature

Tutte le imbarcazioni stazionanti sul piazzale debbono essere collocate su invasature munite di ruote adeguate e tenute in permanente efficienza.

La collocazione provvisoria su carrello stradale può non di meno essere eccezionalmente consentita dal consiglio direttivo.

#### 4.2.5 Assicurazione

Tutte le imbarcazioni stazionanti sul piazzale debbono avere un'assicurazione per la responsabilità civile con copertura assicurativa operante anche quando esse siano in secco.

### **4.3.1 Operazioni con la gru**

Tutte le operazioni con la gru debbono essere rigorosamente contenute entro il limite di peso complessivo in sollevamento scritto su di essa e nei suoi documenti di esercizio.

Quando vi sia dubbio sul peso da sollevare è obbligatorio il preventivo ricorso al dinamometro elettronico.

Vige sempre e comunque l'assoluto divieto di manovre di trascinamento e di tutte le altre nelle quali le funi della gru non lavorino verticalmente.

La manovra della gru è ristretta al nostromo, ai suoi aiutanti e ai soci che ne siano stati abilitati.

### **4.3.2 Alaggi**

Le imbarcazioni stazionanti sul piazzale possono ricorrere alle manovre della gru ogni volta che loro occorra. Emergenza (v. 6.9.7) e lavori di manutenzione (v. 6.9.4) a parte, per l'alaggio delle imbarcazioni all'ormeggio per ispezione alla carena o per altra rapida operazione deve essere fatta estemporanea richiesta al direttore degli ormeggi con espressa indicazione della causa e della durata dell'operazione, che sarà ad ogni modo soggetta alla corresponsione di un canone.

### **4.3.3 Responsabilità**

Tutte le operazioni con i mezzi meccanici sono sempre e comunque compiute sotto l'intera ed esclusiva responsabilità e a totale rischio e pericolo dell'armatore dell'imbarcazione per la quale vengono effettuate, pur quando sotto la sorveglianza del direttore degli ormeggi o del personale del Circolo, che non può essere tenuto responsabile per qualsiasi danno o avaria delle cose e lesione delle persone.

### **4.4 Furti e danni**

Il Circolo non risponde dei furti e dei danni subiti dalle imbarcazioni stazionanti sul piazzale.

### **4.5 Capannone**

4.5.1. La destinazione permanente delle singole aree del capannone è stabilita dal consiglio direttivo, che può sempre modificarla secondo necessità o opportunità.

4.5.2 Il ricovero permanente di un'imbarcazione nel capannone è decretato dal consiglio direttivo, che può sempre revocarlo.

4.5.3 Per il deposito di attrezzature e corredi sono predisposte mensole e rastrelliere delle quali gli armatori delle imbarcazioni stazionanti sul piazzale o all'ormeggio possono liberamente fruire nei limiti della capienza e della disponibilità delle stesse.

4.5.4 Al di fuori delle strutture sopra indicate e di zone specificamente segnalate è del tutto vietato il deposito, anche temporaneo, di materiali di qualsiasi genere e in particolare di quelli facilmente infiammabili.

4.5.5 La carica di mantenimento o di alimentazione delle batterie può essere fatta con l'apparato in dotazione dell'officina, con avviamento sotto il controllo del nostromo o di uno dei suoi aiutanti, con sorveglianza periodica e con pronta rimozione a ricarica completata. È invece vietato il deposito delle batterie, tanto più di quelle in attesa di smaltimento.

4.5.6 All'interno del capannone è vietato fumare ed accendere fuochi.

4.5.7 Tutti i corredi e gli altri materiali posti entro il capannone rimangono sotto la responsabilità dei proprietari, che rinunciano espressamente al diritto di rivalsa nei confronti del Circolo per danni da incendio o da qualsiasi altro sinistro.

### **4.5.8 Cala vele**

Ad ognuna delle imbarcazioni stazionanti sul piazzale o all'ormeggio è su richiesta assegnato uno stallo, nominativamente contrassegnato, per l'esclusivo deposito delle sue vele, che non debbono essere mai abbandonate ad intralcio dei piani di calpestio.

### **4.5.9 Cala motori**

Vi trovano ricetto i motori fuoribordo e i serbatoi dei combustibili, purché vuoti, ognuno dei quali deve recare il nome del proprietario. Vi possono essere altresì depositate le zattere di salvataggio e le batterie di scorta, purché in efficienza.

#### **4.5.10 Cala battelli ausiliari**

Gli armatori delle imbarcazioni stazionanti sul piazzale o all'ormeggio possono nei limiti della disponibilità ottenervi il ricovero di un eventuale battello di servizio (tender) e lo stivaggio di materassi, cuscini ed altri analoghi arredi.

#### **4.5.11 Stipetti**

Gli armatori delle imbarcazioni stazionanti sul piazzale o all'ormeggio possono nei limiti della disponibilità ottenere l'uso di uno stipetto situato nel capannone.

L'uso è soggetto a un canone annuo ed è limitato dalla proibizione assoluta di deposito, anche temporaneo, di carburanti, di materie infiammabili di qualsiasi specie e di cose facilmente soggette a colatura, putrefazione e autocombustione.

#### **4.5.12 Officina**

L'officina situata nel capannone è principalmente destinata alla manutenzione delle imbarcazioni, dei veicoli e dei mezzi meccanici del Circolo.

I soci possono accedervi solo quando vi sia il nostromo o uno dei suoi aiutanti e far ricorso agli strumenti di essa soltanto con l'espresso consenso di uno di costoro, che insieme al Circolo resta ad ogni modo e del tutto manlevato dalla responsabilità di eventuali danni ed incidenti, pur quando gli strumenti vengano adoperati al di fuori dell'officina stessa.

#### **4.5.13 Olii esausti**

Gli olii esausti di macchine e motori debbono essere senza la minima dispersione conferiti nello specifico bidone di raccolta, nelle adiacenze del quale non debbono essere abbandonati i recipienti e gli stracci da essi inquinati, che debbono essere smaltiti nel raccoglitore dei rifiuti non riciclabili.

#### **4.5.14 Residui solidi dei carenaggi**

I residui solidi dei carenaggi e i materiali analoghi debbono essere immediatamente e totalmente raccolti e riversati nell'apposita cisterna.

## **V Pontili e ormeggi**

### **5.1 Norme generali**

5.1.1 Tutti i servizi dei pontili sono ordinariamente riservati alle imbarcazioni del Circolo e dei soci e temporaneamente concessi alle imbarcazioni partecipanti alle regate e a quelle in transito graziosamente ormeggiate ai pontili stessi.

5.1.2 Nello specchio acqueo delimitato dal frangiflutti la velocità delle imbarcazioni deve essere sempre limitata alla minima necessaria alla manovra e in più compatibile con l'eventuale presenza di battelli minori in difficoltà.

5.1.3 Nello specchio acqueo delimitato dal frangiflutti è tassativamente vietata la posa di ancore ed è altresì interdetto l'affondamento delle ancore di posta.

5.1.4 È vietato il trasbordo sui pontili di materiali pesanti, che devono essere imbarcati e sbarcati alla banchina, ed è vietato il transito su di essi di qualsiasi rotabile ad eccezione degli apparecchi per la locomozione degli infermi e dei carrelli messi a disposizione dal Circolo.

5.1.5 È vietato il deposito sui pontili di combustibili, olii, vernici, batterie e di qualunque altro materiale potenzialmente inquinante o infiammabile.

5.1.6 È vietato sui pontili fare docce e abluzioni, nonché il lavaggio di stoviglie, di indumenti e di altri arredi. Purché senza l'uso di saponi e con il massimo riguardo per la transitabilità è invece consentito lo sciacquo di vele, incerate e manovre correnti.

5.1.7 È vietato il getto di immondizie, olii, combustibili, avanzi alimentari e di qualsiasi altro materiale che possa insudiciare l'acqua.

5.1.8 È vietato l'esercizio della pesca dalle imbarcazioni come dai pontili.

5.1.9 È vietato l'immediato scarico in mare delle acque luride delle imbarcazioni, del resto interdetto dalla norma generale.

5.1.10 Le imbarcazioni all'ormeggio devono evitare, specie nelle ore notturne, qualsiasi rumore o musica ad alto volume che possa recare molestia agli imbarcati su quelle loro vicine.

5.1.11 Le prove di macchina, con elica in rotazione o meno, devono essere fatte solamente per brevi periodi, in ore diurne e preferibilmente in quelle lavorative.

5.1.12 Salva autorizzazione scritta del direttore degli ormeggi, nessuna delle imbarcazioni stazionanti a terra può essere lasciata all'ormeggio in qualsiasi tratto dei pontili, tanto più se incustodita e in ore notturne.

5.1.13 L'accosto al tratto del pontile adiacente alla banchina è consentito solo per il tempo necessario al trasbordo di persone e di materiali, nonché per armare e ammainare le vele o per avviare le macchine

5.1.14 Ogni armatore è tenuto a comunicare al nostromo l'allontanamento della sua imbarcazione dall'ormeggio assegnatole quando questo venga lasciato per più di ventiquattro ore.

5.1.15 Ogni armatore è prudenzialmente invitato a comunicare al nostromo l'ora del previsto rientro dalle uscite giornaliere della sua imbarcazione.

## **5.2 Attività commerciali**

Ad eccezione di quanto attiene alla manutenzione delle imbarcazioni (v. 6.5), sui pontili è vietata qualsiasi attività commerciale, professionale ed artigianale.

### **5.3 Dimora a bordo**

Sulle imbarcazioni all'ormeggio non possono essere stabiliti domicilio e residenza e nemmeno può esser fatta abituale dimora.

### **5.4 Collegamento elettrico**

5.4.1 Il collegamento delle imbarcazioni all'ormeggio con la rete elettrica dei pontili è sempre consentito, purché sotto costante custodia di qualcuno a bordo.

5.4.2 Quando collegata alla rete elettrica dei pontili, ogni imbarcazione all'ormeggio non può fare uso di macchine o apparati che abbiano una potenza nominale assorbita superiore a 1 Kw.

5.4.3 Le imbarcazioni all'ormeggio possono procedere alla carica di mantenimento o di alimentazione delle batterie solo se munite di apparato permanentemente installato, che deve essere dotato di distacco automatico in caso di anomalia e che non deve essere lasciato a lungo incustodito.

### **5.5 Posto di ormeggio**

5.5.1 Il posto di ormeggio è ad ogni imbarcazione assegnato con deliberazione del consiglio direttivo e non può essere neppure temporaneamente mutato senza il consenso di esso, che ha facoltà di cambiarlo per motivi di ordine o di sicurezza.

5.5.2 Nel caso in cui un'imbarcazione lasci il posto assegnatole vacante per più di settantadue ore, l'armatore è tenuto a darne comunicazione scritta alla segreteria, indicando altresì il prevedibile o preveduto giorno di rientro.

5.5.3 Nel caso in cui la vacanza di un posto di ormeggio sia comunicata alla segreteria per un periodo di tre mesi e più il Circolo può consentire che il posto gli sia retrocesso in disponibilità temporanea e, ammesso il titolare di esso a pagare per detto periodo il 10% del competente canone, lo assegna transitoriamente ad altro socio con deliberazione consiliare conforme alle preferenze e precedenza stabilite dal successivo articolo 6.3.

5.5.4 Il titolare di un posto di ormeggio (ma anche di stazionamento) che lo abbia lasciato vacante per più di novanta giorni senza averne dato comunicazione scritta alla segreteria perde il diritto ad esso.

5.5.5 In caso di decesso del titolare di un posto di ormeggio (ma anche di stazionamento) può subentrargli uno dei familiari indicati nell'art. 3.2.1, sempre che sia o chieda di divenire socio.

5.5.6 In caso di donazione dell'imbarcazione il donatario può nella titolarità del posto di ormeggio (ma anche di stazionamento) subentrare al donante se è uno dei familiari indicati nell'art. 3.2.1 e sempre che sia o chieda di divenire socio.

### **5.6 Modalità degli ormeggi**

5.6.1 Ogni imbarcazione deve essere ormeggiata esclusivamente con le trappe messe in opera dal Circolo e non è consentita la posa di apparati d'ormeggio suppletivi nonché di gavitelli di sostegno o richiamo di qualsiasi legamento.

5.6.2 La manutenzione degli ormeggi è di esclusiva competenza del Circolo e su di essi è, salva emergenza, tassativamente vietato qualsiasi intervento diretto degli utenti, che sono tenuti a segnalarne tempestivamente qualsiasi danno o difetto.

5.6.3 Le cime di collegamento e richiamo delle imbarcazioni ai pontili debbono essere disposte in modo che non esercitino una trazione costante e debbono essere comunque munite di adeguati apparecchi ammortizzatori delle sollecitazioni.

5.6.4 La posizione delle bitte sui pontili non deve essere mutata dagli utenti, che eventualmente possono fare al Circolo richiesta scritta della modificazione desiderata.

5.6.5 Ogni imbarcazione all'ormeggio deve essere permanentemente munita di almeno tre parabordi per lato, di dimensioni adeguate e rivestiti di calze.

5.6.6 Nel caso in cui un'imbarcazione risultasse ormeggiata in modo poco sicuro il direttore degli ormeggi invia all'armatore invito scritto a provvedere d'urgenza, ma nella sopravvenienza di un'emergenza procede con il personale del Circolo con l'addebito di eventuali costi.

### **5.7 Assistenza all'ormeggio**

Gli armatori delle imbarcazioni all'ormeggio debbono essere sempre in grado di procedere al distacco come all'attracco con la sola opera del loro equipaggio; non di meno negli orari prestabiliti e indicati all'albo il nostromo e i suoi aiutanti ordinariamente offrono per le manovre un ausilio, che, specie per l'accosto e l'attracco, può essere richiesto con chiamata telefonica al numero indicato all'albo.

Non può tuttavia essere occasione di doglianza il caso in cui l'intervento del personale del Circolo venga a mancare per il simultaneo impegno in altro compito.

### **5.8 Precauzioni di sicurezza**

Tutte le imbarcazioni all'ormeggio debbono essere sempre mantenute in condizioni di navigabilità ed avere quindi la macchina in piena efficienza per eventuali movimenti di emergenza.

Il nostromo e i suoi aiutanti sono permanentemente autorizzati non soltanto a salire su di esse per il rinforzo degli ormeggi, ma anche ad accedere al loro interno nel sospetto di allagamento, di fuga di gas e di principio di incendio. Ogni armatore è pertanto tenuto a depositare in segreteria chiare istruzioni per l'avvio della macchina della sua imbarcazione, nonché copia delle chiavi nel caso in cui essa sia lasciata chiusa con serrature o lucchetti e sarà comunque responsabile dei danni che dovessero provenire dall'inottemperanza di questa norma.

### **5.9 Servizio di guardia**

In caso di condizioni meteorologiche pericolose il direttore degli ormeggi può invitare gli armatori delle imbarcazioni ormeggiate ad accorrere sui pontili per cooperare alla predisposizione di interventi di sicurezza e per concorrere alla costituzione di un turno di guardia.

Ove il servizio di guardia sia costituito con il totale ricorso a personale retribuito, l'onere complessivo che ne deriva viene suddiviso tra gli armatori di tutte le imbarcazioni; se, invece, tale ricorso è stato parziale, l'onere derivato viene suddiviso tra gli armatori che non abbiano prestato la loro opera.

### **5.10 Imbarcazioni in transito**

Le imbarcazioni in transito alle quali sia stato graziosamente concesso temporaneo ormeggio fruiscono dei servizi al pari di quelle dei soci e di conseguenza sono obbligatoriamente tenute alla piena osservanza di questo Regolamento, il cui testo viene loro consegnato al momento dell'accoglienza.

### **5.11 Furti e danni**

Il Circolo non risponde dei furti e dei danni subiti dalle imbarcazioni all'ormeggio.

### **5.12 Danni e assicurazioni**

L'armatore di un'imbarcazione all'ormeggio che per difetto di questo o per altra causa abbia causato un danno ad altre o ai vari apparati è l'unico responsabile dell'evento.

Tutte le imbarcazioni stazionanti o accolte agli ormeggi debbono essere per tanto munite di assicurazione per la responsabilità civile e per quelle per le quali non ne sussista l'obbligo legale deve, a prova dell'adempimento, essere consegnata al Circolo copia della polizza di assicurazione e delle successive quietanze. La polizza deve essere inoltre intestata al socio cui sia stato assegnato il posto nel quale l'imbarcazione è ormeggiata o all'armatore di quella in transito graziosamente accolta.

## **VI**

### **Imbarcazioni**

#### **6.1 Registro delle imbarcazioni dei soci**

6.1.1 A cura del segretario generale il Circolo tiene un "Registro delle imbarcazioni" in cui giusta l'art. 11 dello Statuto i soci hanno diritto di inscrivere le imbarcazioni delle quali abbiano la proprietà o l'esclusivo e totale possesso derivante da un valido titolo.

6.1.2 Pur derivando dall'esercizio del citato diritto statutario, l'iscrizione nel Registro deve essere richiesta con la completa compilazione dello specifico modulo corredato da:

per le navi e le imbarcazioni da diporto (secondo la normativa italiana)

- copia della licenza di navigazione

- copia del certificato di assicurazione

per i natanti (secondo la normativa italiana)

- copia contratto di acquisto, di nolo, di *leasing*, di comodato / della fattura di acquisto

- copia del libretto del motore

- copia dell'eventuale certificato di stazza

- copia del certificato di assicurazione (del natante).

6.1.3 Ove della proprietà o dell'esclusivo e totale possesso non possa essere data dimostrazione altrimenti, è ammesso che l'una o l'altro siano suffragati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal socio.

6.1.4 Un'imbarcazione è autorizzata a battere il guidone del Circolo esclusivamente dalla sua iscrizione nel Registro.

6.1.5 La tacita od espressa rinuncia di un socio ad iscrivere un'imbarcazione nel Registro comporta per essa l'automatica rinuncia al diritto di battere guidone del Circolo.

6.1.6 Giusta l'art. 13 dello Statuto ogni socio è tenuto a comunicare prontamente l'alienazione di un'imbarcazione iscritta nel Registro di esse, specie quando questa sia inoltre stata ammessa nelle aree di pertinenza del Circolo.

L'inottemperanza a questa norma è suscettibile di provvedimenti disciplinari.

6.1.7 Ove l'acquirente non sia un socio, la vendita di un'imbarcazione comporta la sua automatica cancellazione dal Registro, cui consegue l'obbligo dell'immediata restituzione del guidone e della pronta liberazione del posto di ormeggio o di stazionamento eventualmente ad essa assegnato.

6.1.8 Il socio che da un'altro socio abbia acquistato un'imbarcazione iscritta nel Registro e che in esso voglia conservarla deve curare la voltura a suo nome di tutte le scritture che la riguardano.

## **6.2 Ammissione delle imbarcazioni nelle aree di pertinenza del Circolo**

6.2.1 Le imbarcazioni iscritte nel Registro sono le sole che possano essere ammesse all'ormeggio o allo stazionamento.

6.2.2 Indipendentemente da quante ne abbia iscritte nel Registro, ogni socio può chiedere l'ammissione di un sola di esse, ad eccezione di quelle il ricovero invernale delle quali sia dal consiglio direttivo consentito.

6.2.3 L'ammissione di un'imbarcazione è concessa con deliberazione consiliare.

Se permanente, non ha limite temporale, se non quello della concessione delle aree di pertinenza del Circolo ed è soggetta a una tassa di buon ingresso i cui importi, commisurati alle dimensioni, sono su proposta del consiglio direttivo annualmente stabiliti dall'assemblea ordinaria.

Se temporanea, vale, salva proroga, sino al termine indicato all'atto stesso della concessione o sino a revoca.

6.2.4 L'ammissione, sia permanente che temporanea, si interrompe per il periodo in cui un'imbarcazione sia impiegata in qualsiasi specie di uso lucrativo e il Circolo per il posto di ormeggio o di stazionamento di essa può dar corso a quanto previsto dall'art. 5.5.3.

## **6.3 Precedenze e preferenze**

6.3.1 All'ormeggio e allo stazionamento nelle aree di pertinenza del Circolo sono ordinariamente ammesse le barche a vela stazzate e quelle da diporto, alle quali solo eccezionalmente

e temporaneamente possono essere affiancati motorsailors, motoscafi, lance, gozzi e battelli pneumatici ed esclusivamente nel caso in cui i posti disponibili non siano per dimensioni eventualmente idonei per le imbarcazioni a vela in attesa di ammissione.

#### 6.3.2 Lista d'attesa e graduatorie

Con indicazione del tipo (vela / motore) e della lunghezza delle imbarcazioni per le quali sono fatte e per le sole imbarcazioni a vela con l'opzione della categoria (permanente / temporanea), le richieste di assegnazione dei posti di ormeggio e di stazionamento vengono poste in un'unica lista ordinata secondo la sequenza temporale della loro presentazione.

Le richieste sono quindi ripartite per categoria (permanente / temporanea) e poi divise in sezioni (ormeggio / stazionamento) a loro volta suddivise in sottosezioni corrispondenti ai tre scaglioni delle dimensioni dei posti.

Nel mese di marzo viene affisso all'albo l'aggiornamento annuale delle singole graduatorie.

#### 6.4 Cambio di imbarcazione

Il cambio di un'imbarcazione ammessa nelle aree di pertinenza del Circolo deve essere preventivamente autorizzato dal consiglio direttivo.

Se la nuova barca ha dimensioni uguali o molto prossime a quelle della precedente la sostituzione avviene senza mutamento di collocazione e di canone.

Se la nuova barca ha dimensioni inferiori a quelle della precedente viene posta ove era quest'ultima e con canone invariato vi rimane finché non si renda disponibile un posto che le si addica.

Se la nuova barca ha dimensioni incompatibili con il posto della precedente viene ammessa come si rende disponibile un posto adeguato per il quale l'armatore prende a pagare un canone superiore e, se il posto è permanente, versa la differenza tra la competente tassa di buon ingresso e quella a suo tempo da lui corrisposta.

#### 6.5 Imbarcazioni in stazionamento o ormeggio temporaneo

Tutte le imbarcazioni a vela ammesse in modo temporaneo nelle aree di pertinenza del Circolo sono tenute a partecipare alla Regata Fiorillo e a un'altra indicata dal consiglio direttivo. In caso di inottemperanza anche parziale l'ammissione potrà essere interrotta o revocata.

#### 6.6 Decoro delle imbarcazioni

L'imbarcazione che per incuria o altra causa risulti in uno stato di grave deterioramento e quindi priva di decoro può essere allontanata dalle aree di pertinenza del Circolo per decisione del consiglio direttivo comunicata per iscritto all'armatore, che è tenuto ad ottemperare nel termine di dieci giorni, trascorsi vanamente i quali si procede alla rimozione forzata con spese a carico dell'armatore altresì deferito al collegio dei probiviri.

#### 6.7 Uso e movimento delle imbarcazioni

Eccettuato in caso di emergenza, nelle aree di pertinenza del Circolo l'uso e il movimento delle imbarcazioni sono tassativamente ristretti a coloro che ne siano rispettivamente armatori e ai loro familiari che siano stati espressamente delegati con comunicazione scritta alla segreteria.

## **6.8 Uso delle imbarcazioni di proprietà del Circolo**

Il consiglio direttivo emana e poi rinnova o conferma annualmente le norme che disciplinano l'uso e le funzioni delle imbarcazioni di proprietà del Circolo.

## **6.9 Manutenzione delle imbarcazioni**

6.9.1 Nelle aree di pertinenza del Circolo i lavori di manutenzione possono essere eseguiti soltanto sulle imbarcazioni dei soci o del Circolo stesso.

6.9.2 Le operazioni di manutenzione ordinaria delle imbarcazioni, all'ormeggio come in secco, che comportino soltanto lavori entro bordo, possono essere sempre eseguite, purché in ore diurne e ad esclusiva opera dell'armatore con l'eventuale ausilio grazioso di familiari e di amici.

6.9.3 Le operazioni di manutenzione ordinaria delle imbarcazioni stazionanti sul piazzale che comportino lavori fuori bordo sono consentite solamente dal 1 ottobre al 31 maggio successivo, fatta salva la sospensione che ne può essere decretata in occasione di regate o di altre manifestazioni. Debbono essere tuttavia autorizzate, debbono essere compiute nel termine massimo di ventun giorni e debbono essere eseguite ad esclusiva opera dell'armatore con l'eventuale ausilio grazioso di familiari e di amici.

6.9.4 Le operazioni di manutenzione ordinaria che comportino la messa in secco delle imbarcazioni all'ormeggio sono consentite entro il limite di peso complessivo in sollevamento scritto sulla gru e nei suoi documenti di esercizio e con la disposizione di un'idonea invasatura. Esse possono essere compiute soltanto dal 1 ottobre al 31 maggio successivo, fatta salva la sospensione che ne può essere decretata in occasione di regate o di altre manifestazioni; debbono essere tuttavia autorizzate, compiute nel termine massimo di ventun giorni, compresi quelli dell'alaggio e del varo, e debbono essere eseguite ad esclusiva opera dell'armatore con l'eventuale ausilio grazioso di familiari e di amici.

6.9.5 La commessa ad operatore professionale delle operazioni di manutenzione indicate negli ultimi due commi precedenti è consentita soltanto su specifica concessione del direttore degli ormeggi e in piena ottemperanza alle disposizioni sulle lavorazioni in area portuale.

6.9.6 Le operazioni di manutenzione straordinaria, che comportino vasti interventi di sostituzione di parti o apparati, possono essere eseguite solo su specifica concessione del consiglio direttivo, che ne fissa il tempo, la durata e ogni altra condizione.

6.9.7 Gli interventi di emergenza possono essere eseguiti in ogni tempo con richiesta verbale, telefonica o radiofonica, cui al più presto possibile, e comunque non oltre ventiquattro ore, deve seguire una dichiarazione scritta delle circostanze determinanti l'urgenza.

L'abuso di questo dispositivo di sicurezza è perseguibile ai sensi dell'art. 42 dello Statuto.

6.9.9 Le domande relative alle operazioni di manutenzione ordinaria debbono essere depositate in segreteria o inviate per posta elettronica dieci o più giorni prima dell'inizio dei lavori con l'indicazione della durata dei essi e del periodo preferito.

Le autorizzazioni saranno accordate in ordine della disponibilità degli spazi e dei tempi e della precedenza delle domande.

6.9.10 Le domande relative alle operazioni previste dai commi 6.9.5 e seguente debbono essere depositate in segreteria o inviate per posta elettronica trenta o più giorni prima dell'inizio dei lavori.

6.9.11 Nelle aree di pertinenza del Circolo è tassativamente vietato l'uso di:

- levigatrici (e macchine analoghe) prive di apparato di aspirazione e di raccolta delle polveri,
- macchine sabbiatrici
- pitturazione a spruzzo
- smalti, vernici e antivegetative esulanti dalle norme CE.

Per la pulizia delle carene è ammesso l'uso di idropulitrice, purché i materiali di risulta siano immediatamente e totalmente raccolti e riversati nell'apposita cisterna.